

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

a cura di Giuseppe La Greca

**LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SUL CASO LABITA**

1. – Il caso Labita

La sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Labita, pubblicata nel numero precedente di questa rivista (2/3-1999), sollecita osservazioni e pone problemi cui si dedicherà di seguito una sintetica presentazione.

Va ricordato che la decisione riguarda il ricorso presentato dal cittadino italiano Benedetto Labita, che sulla base delle dichiarazioni rilasciate da un "pentito" era stato sottoposto ad indagini preliminari in quanto sospetto appartenente ad una organizzazione mafiosa. Il 21 aprile 1992 gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il successivo 20 luglio era stato trasferito dalla casa circondariale di Termini Imerese all'istituto di Pianosa, dove era rimasto fino al 12 novembre 1994, quando venne scarcerato a seguito di sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. La privazione della libertà era dunque durata per circa due anni e sette mesi.

Il ricorso deduceva la violazione di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riguardo sia ai provvedimenti adottati in sede giudiziaria, sia al trattamento applicato durante la detenzione. Le deliberazioni della Corte in parte si inseriscono in già esistenti filoni di censure mosse al nostro Paese, in parte aggiungono qualcosa di nuovo.

Conviene considerare le questioni attinenti alle decisioni giudiziarie distintamente da quelle relative alla disciplina penitenziaria. Si potrà osservare che, con riguardo così all'uno come all'altro dei richiamati ambiti, è indispensabile prestare una vigile attenzione alla giurisprudenza della Corte europea.

2. – *I provvedimenti giudiziari*

2.1 – *La perdita della qualità di vittima*

In relazione alle doglianze del Labita circa la durata della detenzione sofferta prima del giudizio, il Governo italiano ha sostenuto anzitutto che in favore del ricorrente la Corte di appello di Palermo aveva già liquidato una somma a titolo di riparazione della carcerazione preventiva ingiustamente sofferta. Di conseguenza il Labita non poteva più chiedere di essere considerato vittima ai sensi dell'art. 5 § 3 della Convenzione europea.

La valutazione non è stata condivisa dalla Corte, per la quale il carattere ingiusto riconosciuto alla detenzione è una conseguenza della sopravvenuta assoluzione e non equivale quindi a constatare che la detenzione non era conforme alle esigenze dell'art. 5 della Convenzione. Tale fatto può quindi essere ulteriormente dedotto dall'interessato.

2.2 – *La detenzione sofferta: giustificazione e durata*

Le accuse contro il ricorrente provenivano da una sola fonte e cioè da un "pentito" il quale, nel 1992, aveva affermato di aver appreso da una fonte indiretta che il Labita era il cassiere di una organizzazione mafiosa.

La Corte europea, pur dando atto dell'importanza della collaborazione dei "pentiti" nella lotta alla mafia, ha sottolineato che l'utilizzazione delle loro dichiarazioni presenta problemi delicati perché queste, per loro natura, sono suscettibili di essere il risultato di manipolazioni, di perseguire unicamente lo scopo di ottenere i benefici che la legge italiana accorda ai "pentiti" o ancora di mirare a delle vendette personali. Per queste ragioni, tali dichiarazioni devono essere corroborate da altri elementi; inoltre, le testimonianze indirette devono essere confermate da ulteriori elementi obiettivi.

Tutto ciò – rileva ancora la Corte – è tanto più vero quando si tratta di prorogare la detenzione provvisoria: le dichiarazioni dei "pentiti", se possono validamente costituire la base iniziale della detenzione dell'accusato, perdono necessariamente pertinenza con il passare del tempo, in particolare se il progresso delle indagini non consente di individuare altri elementi di prova. Nel caso considerato – è la conclusione della Corte – i motivi invocati nella decisione oggetto di discussione non

erano sufficienti per giustificare il fatto di mantenere in detenzione il ricorrente per due anni e sette mesi: risulta quindi violato l'art. 5 § 3 della Convenzione.

2.3 – *L'applicazione della sorveglianza speciale*

Dopo l'assoluzione, il Labita era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni (dal 19 novembre 1994 al 18 novembre 1997), subendo in particolare rilevanti restrizioni nella sua libertà di circolazione. La Corte ha rilevato che la misura di prevenzione era stata decisa il 10 maggio 1993, quando a carico del ricorrente esistevano indizi di appartenenza alla mafia, ma fu applicata soltanto a partire dal 19 novembre 1994, quando era già intervenuta l'assoluzione. La revoca del provvedimento fu rifiutata per la circostanza che “secondo B.F. il ricorrente era vicino al clan mafioso di Alcamo, come provava il fatto che il suo cognato deceduto era stato il capo del clan principale (decisione del tribunale di Trapani datata 11 giugno 1996, paragrafo 72 succitato) e che «il ricorrente non aveva dimostrato di aver realmente cambiato modo di vita né di essersi realmente pentito» (decisione del tribunale di Trapani datata 21 ottobre 1997; paragrafo 75 succitato)”.

Per la Corte merita censura che il semplice fatto che la moglie del ricorrente sia la sorella di un capo mafioso, nel frattempo deceduto, possa giustificare misure così pesanti nei confronti dello stesso ricorrente, in assenza di qualunque elemento concreto che testimoni un rischio reale che egli commetta altre infrazioni. “Quanto al cambiamento di vita e al pentirsi – osserva ancora la Corte – è stato prosciolto dall'accusa di appartenere alla mafia poiché nessun elemento concreto che suggerisca la sua affiliazione alla mafia si è potuto trovare nel corso delle indagini e del processo”.

In conclusione, è stata ritenuta la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4.

2.4 – *La radiazione dalle liste elettorali*

L'applicazione della misura di prevenzione della libertà vigilata aveva comportato per il ricorrente la radiazione dalle liste elettorali.

La Corte non nega che la sospensione temporanea dal diritto di voto di una persona sulla quale pesano indizi di appartenenza alla mafia persegua uno scopo legittimo. Osserva però che nel caso considerato la libertà vigilata venne applicata so-

lo alla fine del processo, quando l'interessato era stato assolto "per non aver commesso il fatto". Ad avviso dei giudici non può quindi condividersi l'opinione del Governo italiano secondo la quale i gravi indizi di colpevolezza non erano stati smentiti nel corso del processo: l'affermazione è in totale contrasto col giudizio del tribunale di Trapani e della corte di appello di Palermo. Nessun elemento permetteva quindi di sospettare che il ricorrente appartenesse alla mafia.

Di conseguenza la Corte ha affermato la violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1.

3. – *Il trattamento penitenziario*

3.1 – *La denuncia di maltrattamenti nel carcere di Pianosa (23)*

A) Sulla sussistenza dei fatti.

Il ricorrente ha affermato di aver subito a Pianosa, in particolare tra i mesi di luglio e settembre 1992, maltrattamenti consistiti da una parte in schiaffi, colpi, schiacciamenti dei testicoli e colpi di manganello, e dell'altra parte in insulti, perquisizioni corporali non necessarie, umiliazioni come il fatto di restare ammanettato durante le visite mediche, intimidazioni e minacce.

La Corte non ha escluso la sussistenza dei fatti, ma ha osservato che gli elementi raccolti "non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio che il ricorrente sia stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi per entrare nel campo di applicazione dell'art. 3 della Convenzione".

La decisione è stata adottata da una maggioranza di stretta misura (nove voti contro otto). I giudici che hanno votato per la condanna dell'Italia hanno motivato la loro opinione dissenziente, osservando che vanno considerate "le difficoltà che un detenuto, oggetto di maltrattamenti da parte delle persone incaricate della sua custodia, può incontrare e i rischi che corre se denuncia tali trattamenti". Alla luce del rilievo, "il criterio di valutazione della prova utilizzato in questo caso è inadeguato, per non dire incoerente o anche impossibile da utilizzare, poiché il ricorrente non ha potuto procurarsi degli elementi di prova a causa dell'assenza di una indagine effettiva: le autorità non hanno nemmeno identificato gli agenti presumibilmente responsabili dei maltrattamenti denunciati". Di conseguenza la Corte avrebbe dovuto ritenere di disporre "di un insieme di indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti che le con-

sentivano di considerare come sicuro" che il ricorrente avesse subito gli abusi.

B) Sul carattere delle indagini.

La Corte europea ha però affermato all'unanimità che l'Italia è incorsa nella violazione dell'art. 3 della Convenzione per l'assenza di un'effettiva indagine ufficiale sui maltrattamenti lamentati.

I giudici hanno ritenuto che le denunce del Labita dovevano essere considerate tali da ingenerare sospetti plausibili che i maltrattamenti si fossero verificati. Sarebbe stata quindi doverosa un'inchiesta ufficiale effettiva. Lo Stato italiano condusse alcune indagini, ma la Corte non è convinta che queste indagini "siano state sufficientemente approfondite e capaci di soddisfare le precitate esigenze dell'art. 3".

C) Sul carattere falsamente inumano e degradante dei trasferimenti da Pianosa. (28)

La Corte ha escluso la sussistenza di questa accusa, notando che l'interessato non ha fornito indicazioni dettagliate per quanto riguarda il numero, le date e le condizioni esatte dei suoi trasferimenti da Pianosa e che non ha neanche denunciato le condizioni di tali trasferimenti davanti alle autorità nazionali competenti.

3.2 - La ritardata liberazione dopo il proscioglimento (34)

Il ricorrente Labita venne restituito allo stato di libertà soltanto dodici ore dopo la sua assoluzione, perché venne ricondotto da Trapani, dove si era svolto il processo, a Termini Imerese, che si trova a 120 chilometri di distanza; al suo arrivo nell'istituto durante la notte, l'addetto all'ufficio matricola non era presente e le operazioni di liberazione vennero rinviate al mattino dopo.

La Corte ha affermato che nel caso il ritardo nella liberazione è stato provocato solo parzialmente dalla necessità di compiere le formalità amministrative legate alla scarcerazione e che il mantenimento in detenzione del Labita dopo il suo ritorno nell'istituto di Termini Imerese non costituiva un inizio di esecuzione dell'ordine di liberazione: pertanto, risulta violato l'art. 5 § 1 della Convenzione.

3.3 – *Le violazioni del diritto alla corrispondenza* (36)

L'art. 8 della Convenzione europea sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua corrispondenza, consentendo l'ingerenza dell'autorità pubblica solo quando questa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla tutela di taluni beni fondamentali di interesse collettivo. La Corte ha ritenuto che non fossero "previste dalla legge", ai sensi dell'art. 8, e comportassero quindi violazione di tale norma:

- le misure di controllo della corrispondenza adottate nei confronti del Labita nei periodi 21 aprile 1992-20 luglio 1992, 15 settembre 1993-21 febbraio 1994 e 13 agosto 1994-13 novembre 1994, adottate in base all'art. 18 della legge n. 354/75, che però non regolamenta né la durata delle limitazioni né i motivi che possono giustificarle, mentre non indica con sufficiente chiarezza neppure l'estensione e le modalità di esercizio del potere di valutazione delle autorità competenti;

- le misure di controllo adottate dal 2 luglio 1992 al 15 settembre 1993 sulla base dell'art. 41-*bis* della legge n. 354/75. Tali misure devono ritenersi non "previste dalla legge", avendo la Corte costituzionale italiana affermato che il ministro della giustizia non ha il potere di adottare misure riguardanti la corrispondenza dei detenuti;

- i controlli eseguiti dal 21 febbraio 1994 al 10 giugno 1994, dopo che il tribunale di Trapani aveva ordinato di sospendersi e quindi al di fuori di qualunque base legale.

4. – *Valutazioni della Corte europea e situazione attuale*

4.1 – *I provvedimenti giudiziari*

A) La custodia cautelare.

I rilievi della Corte europea circa la tenuità degli indizi posti alla base del provvedimento cautelare adottato nei confronti del Labita e circa il valore che si sarebbe dovuto riconoscere alla durata della detenzione in relazione al permanere – nonostante il trascorrere del tempo – della medesima situazione indiziaria sono fondati, in quanto riferiti ai provvedimenti adottati all'epoca della vicenda. Questa precisazione è necessaria perché con riferimento ad entrambe le questioni (efficacia indiziaria della dichiarazione accusatoria *de relato* resa da un "collaborante di giustizia" e incidenza del protrarsi della de-

tenzione sull'apprezzamento del compendio indiziario) nel nostro Paese sono successivamente intervenuti importanti sviluppi giurisprudenziali e legislativi.

aa) L'efficacia probatoria della dichiarazione *de relato* da parte del collaborante.

Quanto alla prima questione, la Corte europea ha affermato che le dichiarazioni accusatorie del "collaborante" devono essere corroborate da altri elementi e che le testimonianze indirette devono essere confermate da ulteriori elementi obiettivi.

Ma in questa materia i giudici italiani, partendo dal disposto dell'art. 192.3 c.p.p., per cui le dichiarazioni del coimputato vanno valutate unitamente agli altri elementi di prova, sono andati progressivamente sviluppando un'articolata giurisprudenza che, dopo aver individuato regole di carattere generale, si è via via specificata in un ampio e significativo quadro di precisazioni ulteriori. Alla base di questa elaborazione sta comunque l'affermazione – del tutto rispondente alle enunciazioni della Corte europea – che per riconoscere efficacia indiziaria alle dichiarazioni di cui si parla è sempre necessaria l'esistenza di elementi di riscontro che, per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare le modalità obiettive del fatto (tra le moltissime, cfr. Cass., 20 dicembre 1996, Ciervo, in *Archivio della nuova procedura penale*, 1997, 509).

Sul tema specifico delle testimonianze indirette, è poi costante l'affermazione che la dichiarazione accusatoria *de relato* resa da un "collaborante di giustizia" può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci individualizzanti, cioè relativi alla persona incolpata e al fatto ad essa addebitato (cfr. ad es. Cass., 12 marzo 1998, Bellocco, in *Rivista penale*, 1998, 816).

Ma si è per di più affermato che quando gli elementi indiziari provengono da un solo collaborante e, per di più, si basano su affermazioni sostanzialmente *de relato*, la ricerca dei riscontri esterni che confermino l'attendibilità di tali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa e, quando si affermi semplicemente che un soggetto è affiliato a un'associazione mafiosa, l'affermazione deve essere confortata dalla verifica dell'esistenza di circostanze che in qualche modo consentano di contestualizzare la chiamata in reità (Cass. 30 aprile 1999, Turano, in *Archivio della nuova procedura penale*, 1999, 658).

Gli sviluppi che ha avuto la giurisprudenza italiana sono dunque tali da circoscrivere storicamente la fondatezza dei rilievi mossi sul punto dalla sentenza che si commenta.

bb) Rilevanza del decorso del tempo.

La Corte europea ha affermato altresì il principio che le dichiarazioni dei "pentiti", se possono validamente costituire la base iniziale della detenzione dell'accusato, perdono necessariamente pertinenza con il passare del tempo, in particolare se il progresso delle indagini non consente di individuare altri elementi di prova. Come si è già osservato, l'enunciazione introduce una condivisibile censura mossa sul punto all'Italia. Ma anche questa censura non può riverberarsi sulla situazione attuale.

Infatti la legge 8 agosto 1995, n. 332, ha modificato il comma 2 dell'art. 292 c.p.p. nel senso che, nel valutare la consistenza degli indizi che giustificano in concreto la misura cautelare, deve aversi riguardo anche al tempo trascorso dalla commissione del reato. E la giurisprudenza ha puntualmente recepito la novità, precisando in particolare che quando gli indizi sono costituiti dalle dichiarazioni di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p. (tra cui i "collaboranti di giustizia"), se più esteso è l'intervallo di tempo trascorso dal fatto, minore risulta, a causa dell'inevitabile affievolirsi della memoria dell'evento, l'attendibilità del dichiarante. Di conseguenza, lo spessore dei riscontri esterni alle suddette dichiarazioni dovrà essere, perché queste assurgano al rango di "gravi indizi di colpevolezza", tanto maggiore quanto più lungo risulterà essere il summenzionato intervallo temporale (in questi termini, cfr. Cass., 3 marzo 1998, Cusimano, in *Rivista penale*, 1998, 816).

Anche con riferimento alla rilevanza del decorso del tempo si deve dunque ritenere che nell'ordinamento italiano si sia avuto uno sviluppo che colloca in un contesto ormai superato la censura della Corte europea.

B) La sorveglianza speciale e l'esclusione dalle liste elettorali.

Come si è già ricordato, la Corte europea ha censurato l'Italia, osservando che – dopo l'assoluzione del Labita e quindi la caduta del sospetto che egli fosse affiliato alla mafia – il semplice fatto che la moglie del ricorrente fosse la sorella di un capo mafioso, nel frattempo deceduto, non poteva giustificare

una misura così limitativa della libertà di circolazione come la sorveglianza speciale per la durata di tre anni.

Il rilievo, che coinvolge la conseguente esclusione dalle liste elettorali, ha un indubbio fondamento. Esso si fonda peraltro sulla sorprendente peculiarità del caso di specie, nel senso di seguito indicato.

Presupposto della misura è la pericolosità sociale, ovvero un'attribuzione della persona, non suscettibile di una prova analoga a quella che si richiede per la condanna penale riferita ad un reato. La giurisprudenza ammette quindi che a fondamento della decisione possano porsi presunzioni e fatti sintomatici; richiede però – e richiedeva già all'epoca delle decisioni sul caso Labita – che le presunzioni siano desumibili da fatti oggettivi, quali i precedenti penali e giudiziari, le recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita del soggetto e la frequentazione assidua di pregiudicati (Cass., 3 dicembre 1993, n. 4436, in *Ced Cass.*, n. 195735); analogamente, i fatti sintomatici devono essere specifici, come ad esempio i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, l'abituale compagnia di pregiudicati o di persone già sottoposte a misure di prevenzione e tutte le concrete manifestazioni della vita sociale le quali, pur non assurgendo a vere e proprie prove, legittimano presunzioni o anche semplici sospetti, accertati in modo tale da escludere prospettazioni meramente soggettive e incontrollabili dall'autorità proponente (Cass., 22 gennaio 1994, n. 3797, in *Ced Cass.*, n. 196212).

La motivazione posta a fondamento della revoca della misura di sorveglianza, almeno nei termini risultanti dalla sentenza della Corte europea, sarebbe stata dunque inidonea a fondare il provvedimento anche secondo la giurisprudenza italiana dell'epoca.

4.2 – *Il trattamento penitenziario*

A) La denuncia di maltrattamenti.

Come si è già ricordato al § 3.1, la Corte europea non ha escluso la sussistenza dei maltrattamenti denunciati dal Labita, ma non li ha ritenuti provati “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Otto giudici su diciassette hanno votato contro questa decisione e hanno sottoscritto una severa opinione dissenziente, con la quale hanno contestato il criterio di valuta-

zione della prova, affermando che sono state sottovalutate le difficoltà che un detenuto, oggetto di maltrattamenti da parte delle persone incaricate della sua custodia, può incontrare e i rischi che corre se denuncia tali trattamenti e notando che comunque gli indizi raccolti erano sufficientemente gravi, precisi e concordanti, da far considerare come sicura la sussistenza degli abusi.

Per converso, con voto unanime, la Corte ha affermato che l'Italia è incorsa nella violazione dell'art. 3 della Convenzione per l'assenza di un'effettiva indagine ufficiale sui maltrattamenti lamentati. I giudici hanno asserito che le denunce del Labita dovevano essere considerate tali da ingenerare sospetti plausibili che i maltrattamenti si fossero verificati. Sarebbe stata quindi doverosa un'inchiesta ufficiale effettiva. Lo Stato italiano condusse alcune indagini, ma la Corte non è convinta che queste indagini "siano state sufficientemente approfondite e capaci di soddisfare le precitate esigenze dell'art. 3".

La condanna dell'Italia ai sensi della norma che vieta la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, inflitta in relazione non a maltrattamenti accertati ma alla omissione di adeguati accertamenti sugli episodi denunciati, può a tutta prima sorprendere, se si ha come riferimento le regole relative alla responsabilità penale delle persone fisiche. Ma non costituisce una novità in tema di responsabilità degli Stati, come risulta dalla serie di precedenti richiamati al § 131 della sentenza, ai quali si potrebbe aggiungere da ultimo, pronunciata nei confronti della Turchia, la sentenza 11 aprile 2000, Sevtap Veznedaroglu (in *Diritto penale e processo*, 2000, n. 7, 889). Per tale giurisprudenza la responsabilità si fonda sul fatto che con la ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo gli Stati hanno assunto un obbligo positivo di far sì che tali trattamenti non siano o non possano essere inflitti a chicchessia. L'inibizione d'altronde ha carattere assoluto e opera anche nelle condizioni più difficili, come la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato (§ 19). "Le autorità nazionali sono dunque oggettivamente responsabili della condotta tenuta da pubblici funzionari. Esse non possono in alcun modo esimersi da tale obbligo, sostenendo di non essere in grado di prevenire tutti i possibili maltrattamenti" (M. DE SALVIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1997, 83). È per questo che la decisione

commentata insiste sulla necessità di un'inchiesta ufficiale effettiva, che deve poter condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili. "Se così non fosse – precisa la sentenza – nonostante la sua importanza fondamentale l'interdizione legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti diverrebbe in pratica inefficace, e sarebbe possibile in certi casi a determinati operatori dello Stato di calpestore, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo" (§ 131).

È fuor di dubbio che la condanna riportata in riferimento all'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo è molto grave per lo Stato italiano, specialmente per due ragioni. In primo luogo, il nostro Paese è stato molte volte sanzionato dalla Corte europea, soprattutto – com'è ben noto – per i ritardi con cui vengono definiti i giudizi, ma finora non aveva mai riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di persone detenute. In secondo luogo, l'art. 27.3 della Costituzione, la legislazione penale sostanziale e processuale, l'ordinamento penitenziario e la cultura sviluppatasi sul tema della detenzione, comunque qualificata, parrebbero costituire un solido presidio dei diritti della persona privata della libertà.

Indubbiamente i fatti, risalenti al 1992, si sono verificati in un momento in cui gravissime preoccupazioni si erano diffuse in Italia per la presenza di una criminalità organizzata particolarmente aggressiva, contro la quale dovettero essere adottati provvedimenti legislativi e organizzativi severamente restrittivi. Ma la sentenza dei giudici europei deve essere occasione e oggetto di attenta meditazione perché il pericolo di degenerazioni è sempre presente (come parrebbe confermato dagli episodi verificatisi nell'istituto penitenziario di Sassari in prossimità dell'estate del 2000, pur con le riserve da farsi per essere l'accaduto tuttora oggetto di accertamenti giudiziari) e va quindi prevenuto e contrastato con vigile impegno.

Un programma di lavoro che si ponga questi obiettivi non può che essere ad ampio spettro, perché da una parte deve tendere ad una utilizzazione il più possibile marginale della carcerazione, nella sua funzione sia di misura cautelare sia di sanzione penale, dall'altra deve costantemente curare un appropriato temperamento delle esigenze della sicurezza con il rigoroso rispetto dei diritti della persona e con la proiezione del

trattamento penitenziario verso il reinserimento sociale del condannato (in senso analogo, v. L. D'ANCONA, *Il sistema penale e penitenziario italiano e la Convenzione dei diritti dell'uomo (a margine di una recente sentenza della Corte europea di Strasburgo)*, in *Quale giustizia*, 2000, n. 4, 633; cfr. altresì A. PERDUCA, *Illegittimo il protrarsi della custodia cautelare se vengono meno i presupposti della detenzione*, in *Guida al diritto*, 2000, n. 18, 113).

B) La ritardata liberazione dopo l'assoluzione.

Comprensibile appare anche la condanna, per violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione, in riferimento al ritardo di dodici ore con cui il ricorrente Labita venne restituito allo stato di libertà, anche se il fatto ebbe occasione dal tempo occorso per il ritorno della persona dopo il giudizio da Trapani a Termini Imerese e dal conseguente arrivo nel cuore della notte. Gli istituti di detenzione non possono infatti non essere organizzati in modo che i provvedimenti di liberazione vengano prontamente eseguiti. Del resto – secondo quanto si legge nella stessa sentenza – il Ministro italiano della giustizia ha riconosciuto che il ritardo doveva ritenersi ingiustificato, rappresentando che conseguentemente dal marzo 1996 ha dato istruzioni affinché la liberazione dei detenuti possa avvenire in qualunque momento, compresa la notte (§ 169).

C) Le violazioni del diritto alla corrispondenza.

La Corte ha richiamato con forza l'art. 8 della Convenzione europea, ribadendo con riferimento alle differenti situazioni già elencate al § 3.3 che ogni persona – ancorché detenuta – ha diritto al rispetto della sua corrispondenza, mentre l'ingerenza dell'autorità pubblica è consentita solo quando la stessa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla tutela di taluni beni fondamentali di interesse collettivo.

Bisogna ricordare che già prima la Corte europea si era pronunciata sul tema, condannando l'Italia a seguito dei ricorsi presentati da Domenichini Massimo e Diana Calogero con riferimento alla troppo ampia discrezionalità lasciata dalla legge all'autorità pubblica e alla mancanza di un ricorso effettivo av-

verso le decisioni del magistrato di sorveglianza (sentenza 21 ottobre 1996, in *Diritto penale e processo*, 1997, 162-163). E, anche successivamente alla decisione che qui si commenta, la Corte ha di nuovo censurato la troppo ampia discrezionalità concessa dalla legge alle autorità giudiziarie nello stabilire il controllo della corrispondenza (sentenza 28 settembre 2000, Messina c. Italia), e lo ha fatto con riferimento alla corrispondenza del detenuto con i propri familiari e con la Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Alcune novità significative sono tuttavia intervenute perché - a seguito dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 e ratificato dall'Italia con legge 2 ottobre 1997, n. 348 (*id.*, 1997, 1309) - il Ministero della giustizia ha diramato la circolare 26 aprile 1999, n. 131-68-404/99 della Direzione generale degli affari penali e la lettera circolare 31 marzo 1999, n. 549447 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Entrambe le note (riportate *id.*, 1999, n. 8, 1050) hanno chiarito, sulla base del contenuto dell'Accordo, che la corrispondenza indirizzata alla Corte europea dei diritti dell'uomo e agli organi di questa deve restare esclusa dalla sottoposizione al visto di censura.

Quanto al problema più generale, gli stessi atti hanno rappresentato la necessità che, tenuto conto dei principi affermati nelle decisioni della Corte europea, i provvedimenti che autorizzano il visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti e degli internati siano adeguatamente motivati e fissino un termine di durata del visto, tale da garantire l'effettiva permanenza delle esigenze che giustificano la compressione del fondamentale diritto.

La circolare della Direzione generale degli affari penali dà anche notizia dell'avvio delle procedure per la modifica delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario interessate al problema.